**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI
**Band:** 44 (1972)
**Heft:** 6

**Artikel:** Protezione dello Stato e del singolo
**Autor:** [s.n.]
**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-246208

**Nutzungsbedingungen**
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

**Conditions d'utilisation**
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

**Terms of use**
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 01.07.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch**

# Protezione dello Stato e del singolo

Nella sessione autunnale delle Camere federali si è svolto, al Consiglio nazionale, un interessante dibattito sul tema «sicurezza dello Stato». Si è discusso delle basi costituzionali e legali per far fronte alle costanti minacce che pesano sull'ordinamento svizzero, (interpellanza del cons. naz. Masoni); delle attività sovversive autonome o d'importazione, (interrogazione del cons. naz. Gianella); delle attività svolte da sezioni di partiti stranieri in Svizzera (interpellanza Hofer), e del divieto di prendere la parola in pubblico valido per talune persone non residenti da noi (interpellanza Villard e mozione Ziegler).

Questi interventi hanno permesso di verificare le varie posizioni politiche su temi di particolare delicatezza ed attualità e di puntualizzare la situazione giuridica.

Si è potuto constatare che le attuali norme legali (Costituzione, Codice penale, Codice penale militare, disposizioni di diritto amministrativo) che a suo tempo erano state varate e in seguito rivedute, sono ancora oggi valide per assicurare la protezione dello Stato e del singolo cittadino. Le disposizioni contenute nel Codice penale svizzero e nel Codice penale militare sono particolarmente efficaci, e permettono di punire gli attentati più gravi contro lo Stato: alto tradimento, atti delittuosi di varia natura, come la messa in pericolo dell'ordine costituzionale, la propaganda estera pericolosa per lo Stato ecc.

Il diritto amministrativo completa il Codice penale e poggia su chiare basi costituzionali. Permette di far fronte alle minacce per la sicurezza, l'indipendenza e la neutralità, che non possono essere incluse in quelle penali.

Il diritto federale non può garantire una protezione assoluta dello Stato. Vi sono azioni, che pur tendendo a fini oggettivamente eversivi, non sono sufficienti per essere incluse nel dispositivo penale e amministrativo. In questi casi il Consiglio federale deve tenersi costantemente e prudentemente informato, in modo che possa prendere delle decisioni e richiedere un intervento della legge.

Per quanto concerne le attività sovversive svizzere (depositi clandestini di armi, attentati ad impianti dell'Esercito, piani di rapimento ecc.) e a quelle d'importazione (attentato di Kloten, strage di Würenlingen, ecc.) è da domandarsi cosa può fare lo Stato per evitare il ripetersi di azioni o di pre-azioni terroristiche. In Svizzera il mantenimento dell'ordine è

una competenza dei Cantoni, e la Confederazione può intervenire soltanto quando i Cantoni non sono in grado da soli di far fronte ad atti eversivi. Ma né i Cantoni, né la Confederazione, possiedono attualmente gli strumenti necessari per bloccare il terrorismo dilagante, in modo particolare quello organizzato sul piano internazionale. Infatti il terrorismo politico ed anarchico ha assunto dimensioni e forme tali, che le forze d'ordine del paese, specialmente in considerazione della posizione geografica della Svizzera, non sono più in grado di controllare.

In questi ultimi tempi si è intensificata, sia a livello cantonale che federale, la collaborazione con gli Stati esteri, in particolare con quelli confinanti, mediante scambi d'informazione e di esperienze ottenendo dei risultati positivi. Parlare però attualmente di un dispositivo di sicurezza efficace, tale cioè da proteggere il singolo, è impossibile.

Per quanto concerne il decreto del Consiglio federale sul divieto di parola da parte di stranieri, il Tribunale federale in una sentenza, ha sanzionato la sua costituzionalità, però dai dibattiti è risultato che dette disposizioni dovrebbero essere contenute in una normale legge federale, in modo che un disciplinamento legale della delicata materia, sarebbe più conforme alle esigenze di uno Stato basato sul diritto.

Il problema della protezione dello Stato e del singolo è stato affrontato, in occasione del congresso annuale, anche dall'«Associazione per lo Stato di diritto e per i diritti individuali», una società che raggruppa 300 aderenti, per la maggior parte giuristi e professori di diritto. Questa associazione interviene in particolare nel corso dell'elaborazione delle leggi, al fine di veder risolti i problemi nel rispetto delle libertà individuali e del diritto.

Il cdt della polizia cantonale René Huber ha esposto le possibilità di intervento di cui dispone lo Stato. «Diventa sempre più importante lo sviluppo dei movimenti sovversivi, che contano un numero sempre più elevato di aderenti. Questi movimenti si trovano nelle scuole, nelle chiese, nell'amministrazione e anche nelle nostre istituzioni giuridiche». Non esiste una possibilità d'intervento preventivo e le autorità possono intervenire soltanto quando si è verificata un'infrazione. Bisognerebbe quindi allargare le competenze dello Stato e non è più giustificata l'impunibilità degli atti preparatori. Per l'intervento, le forze

di polizia sono sufficienti? Nel 1968 la città di Parigi disponeva di 65 mila elementi di polizia e malgrado questo forte contingente di uomini nel mese di maggio si registrarono i moti sovversivi. In tutto il Cantone di Zurigo ci sono 1.200 poliziotti che possono intervenire contro una folla turbolenta. A Ginevra come pure nel Canton di Vaud l'effettivo di polizia raggiunge i 200 elementi.

Si può ricorrere alla truppa, ha aggiunto il relatore, ma i soldati sono equipaggiati ed istruiti per fronteggiare un nemico. La polizia deve invece far fronte ad un avversario, deve mantenere, incassare, e astenersi dal rispondere. La differenza è notevole e sarebbe illusorio ritenere che l'Esercito possa evitare disordini e degenerazioni. La truppa può essere utilizzata per circondare un quartiere, lasciando il lavoro più delicato alla polizia. Le tattiche che devono essere adottate dalla polizia sono l'estrema mobilità, non incanalare la folla in strade senza uscita, in modo di dare la possibilità di disperdersi, utilizzare raramente, ma copiosamente i gas lacrimogeni. Il potere politico deve assumersi le responsabilità degli interventi ad ampio raggio d'azione, e se necessario il ricorso alle armi. Le leggi attuali non permettono di fronteggiare ogni tipo di sovversione. Ora che siamo in un periodo abbastanza calmo sarebbe il momento di elaborare leggi in previsione di periodi più turbolenti.

Il Capo del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Soletta F.J. Jeger, ritiene che lo Stato di diritto risente dell'influenza del momento e che l'aspetto più preoccupante del problema è costituito dall'indifferenza della maggioranza e dalla mentalità di coloro che criticano lo Stato di diritto pur approfittandone. Il materiale moderno di cui sono equipaggiate le polizie, permette, alle stesse, di adempiere ancora oggi il compito prefissato. Secondo Jeger l'Esercito dovrebbe essere istruito anche per la lotta contro i manifestanti. Solo però in casi molto gravi bisogna ricorrere alla truppa. Le condizioni richieste per giustificare un intervento della polizia sono la legalità, il pericolo imminente, la protezione degli interessi pubblici, e la proporzionalità. Il servizio d'ordine è sgradevole ma la polizia lo assolve nel senso del dovere. Gli interventi sono competenza dello Stato non a causa dell'ordine, ma dell'uomo per il quale esiste un ordine. Il diritto deve potersi adattare, sviluppare, ma sempre nel senso della democrazia.

Terzo relatore è stato il prof. G.P. Müller di Berna che ha messo in particolare risalto le difficoltà di ogni valutazione. E' possibile che per salvaguardare l'ordine pubblico si metta invece a repentaglio proprio quest'ordine. Quando la libera discussione viene ostacolata, senza che vi sia un pericolo immediato, l'ordine pubblico viene minacciato. La persuasione è l'unico mezzo ammissibile. Una democrazia che non vuole incamminarsi verso il suicidio deve impedire alle minoranze di imporre con la forza la loro volontà alla maggioranza.

*gms*